

ORIGINAL F

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA	
N°	<u>1216/10</u>
Fasc. N°	<u>36993/08</u>
Cron. N°	<u>967</u>
Rep. N°	<u>2057</u>

Composta dai seguenti Magistrati:

23 FEB. 2010

Dott. Luciano PANZANI Presidente
Dott. Alessandra ARAGNO Giudice rel.
Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

nella causa civile iscritta al n° 336993/08

promossa da:

C. [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] in persona del suo legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in Torino, C.so Peschiera 191 presso lo studio dell'Avv.

ay

L. Mandrone che la rappresenta e difende per procura
in atti

Parte attrice

contro

**[REDACTED] BANCA S.P.A. in persona del suo legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in Torino [REDACTED] presso lo studio degli
Avv.ti [REDACTED] che la
rappresentano e difendono per procura in atti**

Parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per parte attrice:

“omissis

IL CASO.it

Nel merito dichiarare la risoluzione del contratto di
negoiazione stipulato in data 23.9.96,
dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita
concluso in data 12.7.00 avente ad oggetto titolo
421089 ARG 9%03Eur 65.000,00 per grave
inadempimento previa declaratoria di inefficacia delle
clausole “operazione non adeguata” e “acquisto in
contropartita diretta” e conseguentemente dichiarare

██████████ Banca s.p.a. a restituire la somma di euro 65.572,25 oltre interessi e rivalutazione dalla data del 12 luglio 2000 al saldo

in via subordinata dichiarare tenuta e condannare ██████████ Banca a risarcire i danni patiti derivanti da inadempimento contrattuale e pari ad euro 65.572,25 oltre interessi e rivalutazione dalla data del 12 luglio 2000 al saldo.

Con il favore delle spese.

Per parte convenuta:

IL CASO.it

“nel merito rigettare tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni indicate nella narrativa degli atti,

in via subordinata nella denegata ipotesi di condanna, accertare e dichiarare il concorso della CDA ex art. 1227 c.c. con proporzionale diminuzione del danno oltre alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi, oltre interessi e rivalutazione ed alla restituzione delle obbligazioni argentine”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato la C. ██████████

~~Cooperativa d'abitazione Alghero~~ conveniva, con il rito societario, dinanzi a questo Tribunale la ~~Unicredit~~ Banca s.p.a. per sentire dichiarare la risoluzione del contratto quadro e del contratto di acquisto di obbligazioni Argentina 9% effettuata in data 12 luglio 2000 del valore nominale di euro 65.000,00 con conseguente restituzione della somma versata per l'acquisto oltre interessi; in via subordinata chiedeva condannarsi la società convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 65.572,25.

IL CASO.it

Esponiva parte attrice di avere acquistato, in data 12.7.00, su consiglio della convenuta, obbligazioni Argentina per il valore nominale di euro 65.000,00 e rilevava che l'acquisto era avvenuto in assenza della stipula di un preventivo contratto quadro; evidenziava che la banca non le aveva consegnato il documento sui rischi generali e non aveva assunto informazioni in merito al suo profilo di rischio.

Evidenziava inoltre che la convenuta non le aveva fatto presente che l'operazione era inadeguata, sotto il profilo dell'oggetto, della tipologia e della dimensione al suo profilo di rischio e nemmeno le aveva evidenziato l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi, determinata dal fatto che ~~Unicredit~~ Banca ~~Mobil~~ s.p.a fu collocatrice (co-lead manager) delle obbligazioni Argentina 9% acquistate dalla cooperativa e faceva

parte del medesimo gruppo bancario al quale apparteneva, all'epoca dell'emissione, la CRT nonchè dalla circostanza che la vendita era stata effettuata in contropartita diretta.

Evidenziava inoltre parte attrice che nessuna informativa le era stata fornita in merito alla natura dei titoli ed alla loro possibile rischiosità.

Ciò premesso concludeva come sopra indicato oltre alla richiesta di pronuncia della nullità per mancanza di forma scritta, domanda alla quale in seguito rinunciava stante la produzione del contratto quadro da parte della convenuta.

Si costituiva in causa la s.p.a. ~~Unicredit~~ banca notificando, nei termini indicati da parte attrice, la propria comparsa di risposta e chiedendo, in via principale, la reiezione delle domande avanzate e, in via subordinata, la restituzione dello strumento finanziario oggetto delle domande avanzate da parte attrice e delle cedole incassate nonchè l'accertamento di un concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c.

IL CASO.it

La convenuta produceva copia del contratto quadro sottoscritto dalla cooperativa dal quale risultava che la società contraente non aveva inteso fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria; evidenziava che era stato consegnato il documento sui rischi generali; che era stata evidenziata l'inadeguatezza

ew

della operazione; che gli acquisti erano stati fatti in piena consapevolezza da parte della cooperativa e dopo avere alla medesima, in persona del suo legale rappresentante, fornito tutte le necessarie informazioni.

IL CASO.it

Rilevava che non era ravvisabile alcun conflitto di interessi poiché la vendita di titoli già detenuti dalla banca, come affermato anche da numerosa giurisprudenza, non è incompatibile con il perseguimento dell'interesse del cliente; specificava inoltre che nel giugno 2000, al momento del collocamento, la ~~Unicredit Banca~~, la ~~CCB~~ ed il ~~Credito Italiano~~ erano banche fra di loro indipendenti mentre il Gruppo ~~Unicredit~~ si era costituito solo nel 2002.

Seguiva uno scambio di memorie fra le parti; l'attrice eccepiva la tardività della produzione di alcuni documenti, produzione effettuata dalla convenuta con la memoria ex art.7 nonché delle allegazioni difensive contenute in detta memoria.

Veniva quindi depositata dall'attrice istanza di fissazione di udienza e venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti.

All'udienza di discussione avanti al collegio ciascuna parte insisteva nelle sue istanze ed il Tribunale tratteneva la causa a riserva.

1. Ritiene il collegio che la causa possa essere decisa senza espletamento di alcuna attività istruttoria poiché emerge documentalmente la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, tale da determinare un obbligo risarcitorio in capo all'istituto bancario.

2. Come noto le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 26724/2007) hanno evidenziato che non ricorre la sanzione della nullità nelle ipotesi di violazione di obblighi comportamentali, quale quello del dovere di astenersi dal compiere operazioni in conflitto di interessi a meno che il cliente, così avvertito, non decida di addivenire comunque all'investimento.

IL CASO.it

Tali violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo ad una responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, determinano una responsabilità contrattuale per inadempimento o inesatto adempimento, con la conseguente possibilità di richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno patito.

In particolare, per quanto attiene alla situazione di conflitto di interesse, la Corte di Cassazione ha specificato che in ipotesi di

tal fatta non sono *“le concrete e specifiche modalità esecutive a venire in questione, ma il compimento stesso dell’operazione che non avrebbe dovuto affatto avere luogo”*.

La Corte, cioè, ha voluto precisare che il dovere di astensione posto a carico dell’intermediario opera sul solo presupposto dell’esistenza di una situazione di conflitto di interessi, indipendentemente dall’incidenza di detto interesse sulla condotta dell’intermediario stesso o sull’operazione di investimento.

IL CASO.it

E’ pertanto irrilevante, in questi casi, andare a ricercare e vagliare l’esistenza di un nesso causale tra la condotta della banca ed il danno patito dall’investitore, poiché ciò che viene sanzionato, attraverso l’imposizione di un obbligo risarcitorio in capo alla banca, è la violazione, da parte della banca, del divieto legale di agire, condotta, questa, che esaurisce l’illecito.

Come si esprime il Tribunale di Milano, infatti: *“Ciò che unicamente rileva è il fatto che l’intermediario ha posto l’investitore in una situazione di pericolo che il legislatore intendeva prevenire per scongiurare il rischio di un pregiudizio ritenuto insito in quella condotta”*. (Tribunale ^{le} Milano sentenza n. 2047/09).

3. Esaminiamo adesso come si è concretizzata nel caso in esame la fattispecie di conflitto di interesse ritenuta sussistente da questo Tribunale.

Come risulta dalla *offering circular* prodotta da parte attrice (doc.5) la s.p.a. ~~Unicredit~~ Banca ~~Mobiliare~~ è stata collocatrice, quale *co-lead manager*, della emissione obbligazionaria Argentina 9% Pan Euro Notes ISIN DE 0002466208, ovverosia del titolo negoziato dalla CRT alla cooperativa nel luglio 2000.

Dispone l'art. 27 Regolamento Consob che ".....*gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo.....*".

IL CASO.it

Dalla documentazione prodotta da parte attrice si evince che la banca collocatrice sopra menzionata apparteneva, all'epoca dell'emissione della obbligazione nonché al momento della sua negoziazione, al gruppo ~~Unicredit Italiano~~ s.p.a., nel senso che era controllata da detta società al 100% (come si desume dal documento n.12 prodotto da parte attrice). La stessa s.p.a. ~~Unicredit Italiano~~ controllava al 100% la ~~CRT~~ (come si evince dal documento 12 parte attrice).

~~CRT~~ banca negoziatrice, e ~~Unicredit~~ Banca ~~Mobiliare~~ s.p.a., banca collocatrice, pertanto, appartenevano al medesimo gruppo, ~~Unicredit Italiano~~.

Tale circostanza di fatto è stata contestata da parte convenuta (che ha sostenuto che solo nel 2002 si è perfezionato il progetto di incorporazione di [REDACTED] in [REDACTED] s.p.a.) ma detta contestazione è chiaramente smentita sia da quanto riportato nell'albo dei gruppi bancari (documenti 49 e 50 di parte attrice) sia da quanto risulta dalla stessa conferma d'ordine relativa all'acquisto effettuato dalla cooperativa.

IL CASO.it

Infatti, per quanto attiene all'albo dei gruppi bancari si evidenzia che dal medesimo risulta che il gruppo [REDACTED] esisteva già nell'anno 2000, mentre, per quanto riguarda il dato contenuto nella conferma d'ordine deve essere sottolineato che in esso compare la dicitura "[REDACTED] Gruppo [REDACTED] s.p.a".

E' certo pertanto che la banca negoziatrice e la banca collocatrice appartenevano al medesimo gruppo bancario.

Trattasi, all'evidenza, di una lineare situazione di conflitto di interessi nascente da rapporti di gruppo di imprese ed esplicitamente contemplata dall'art. 27 (quanto meno, infatti, [REDACTED] e [REDACTED] Banca [REDACTED] erano interamente controllate da [REDACTED] così da creare quella situazione disciplinata dal legislatore all'art. 2359 c.c. e contemplata, nella dizione omnicomprensiva utilizzata, dall'art. 27 regolamento Consob): situazione che avrebbe dovuto essere segnalata dalla [REDACTED] posto che la banca negoziatrice aveva un concreto ed

er

attuale interesse a vendere titoli emessi da una società appartenente al suo stesso gruppo.

Sostiene parte convenuta che la ██████ ha acquistato il titolo presso un terzo: la Bank ██████ D. ██████ N.Y.

Senonchè di tale circostanza la convenuta non ha fornito alcuna prova.

Infatti, non ha dedotto alcun capitolo sul punto e non ha prodotto alcun documento comprovante ciò.

Nell'ordine e nella conferma d'ordine si parla di "acquisto in contropartita diretta" e di "acquisto fuori dai mercati regolamentati" diciture, queste, che non evidenziano la presenza di un terzo presso il quale la ██████ avrebbe acquistato i titoli, mentre l'espressione "acquisto da intermediario autorizzato" nulla dice su chi sia detto intermediario, ed in particolare, se si tratti di soggetto diverso dal collocatore. **IL CASO.it**

I documenti 9 e 10 finalizzati, a detta della convenuta, a dimostrare le sue asserzioni, oltre a non essere di comprensibile lettura sono comunque, ed innanzi tutto, tardivi essendo stati prodotti solo con la memoria ex art.7. E tale tardività è stata, come evidenziato nella parte narrativa, tempestivamente eccepita dall'attrice.

4. Le conseguenze dell'inadempimento della banca sono, come si è sopra detto, di carattere risarcitorio. La richiamata sentenza

della Corte di Cassazione, in particolare, ha, implicitamente, evidenziato che ciò che deve essere risarcito è la perdita patita dall'investitore, poiché, come si è detto, il risarcimento del danno rappresenta la sanzione prevista per la violazione del dovere di astenersi indipendentemente dalle *“modalità con cui l'operazione è stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo con altro intermediario”*.

Parte convenuta si è limitata a richiamare il disposto di cui all'art. 1227 c.c. ma non ha allegato alcun elemento nel quale si sarebbe concretato il dedotto concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno.

IL CASO.it

Pertanto parte convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 65.572,25 pari alla somma da lei sostenuta per l'acquisto delle obbligazioni. Non essendovi prova della corresponsione di cedole non dovrà essere dedotto alcun importo. La somma così determinata, rappresentando un debito di valore, deve essere rivalutata, secondo gli indici Istat, e su detta somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale, dalla data della domanda sino al saldo effettivo.

5. L'accoglimento della domanda con riferimento al profilo del conflitto di interessi, rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze avanzate dalla attrice.

6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

IL CASO.it

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente decidendo,

CONDANNA parte convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, a favore di parte attrice della somma di euro 65.572,25 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così rivalutata dalla data della domanda sino al saldo effettivo;

condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese del presente procedimento che liquida, in assenza di notula, in euro 1.900,00 per diritti e € 4.300,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;

Torino, 22.1.2010.

Il Giudice est.

Il Presidente

Minuta consegnata in Cancelleria
in data 23 FEB 2010

Cancelliere

~~IL CANCELLIERE~~
Lidia Irene BISON

